



Città di
MERATE

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILII FINANZIARI E PER L’ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI”

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.06.2007, pubblicata all’Albo Pretorio dal 20.07.2007 per 15 giorni consecutivi.
- CAPO VII - TABELLA 1: DETERMINAZIONE MINIMO VITALE – Aggiornata con determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza, Educazione, Cultura, Sport e Tempo Libero n. 32 del 19.02.2008.

INDICE

CAPO I –DISPOSIZIONI GENERALI	1
<i>ART. 1 – PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI</i>	<i>1</i>
<i>ART. 2 –FINALITA’</i>	<i>1</i>
<i>ART. 3 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ATTIVATI DAL COMUNE.....</i>	<i>2</i>
<i>ART. 4 - COMPITI GESTIONALI</i>	<i>2</i>
<i>ART. 5 – UTILIZZO DELL’I.S.E.E. PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI.....</i>	<i>2</i>
CAPO II - SERVIZI E INTERVENTI A TUTELA E A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA	3
SEZIONE A - INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI	3
<i>ART. 6 – DESTINATARI.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 7 - TIPOLOGIA E MODALITA’ DELL’INTERVENTO.....</i>	<i>3</i>
<i>ART.8 - AFFIDAMENTO FAMILIARE.....</i>	<i>3</i>
<i>ART. 9 - RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI.....</i>	<i>4</i>
SEZIONE B - SERVIZI A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA	5
<i>ART. 10 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 11 – PERCORSI EDUCATIVI, FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 12 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DIVERSAMENTE ABILI.....</i>	<i>5</i>
CAPO III - SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA’	6
INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO	6
<i>ART. 14 – DESTINATARI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 15 – DETERMINAZIONE DEL “MINIMO VITALE”.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 16 – INTERVENTI INTEGRATIVI</i>	<i>7</i>
<i>ART. 17 – INTERVENTI STRAORDINARI.....</i>	<i>7</i>
<i>ART.18 – INTERVENTI SOSTITUTIVI</i>	<i>8</i>
<i>ART. 19 - INTERVENTI INDIFFERIBILI E/O URGENTI.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 20 - CRITERI D’AMMISSIBILITÀ</i>	<i>8</i>
<i>ART. 21 - SEGNALAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 22 - MOTIVI D’ESCLUSIONE.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 23 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 24 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.....</i>	<i>10</i>
CAPO IV - SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE ANZIANE	10
SEZIONE A - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE	10
<i>ART. 25 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 26 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE RISTRETTO E DI NUCLEO FAMILIARE DEI FIGLI</i>	<i>10</i>
<i>ART. 27 - TIPOLOGIA E MODALITA’ D’INTERVENTO.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 28 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 29 - CRITERI DI RIVALSA.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 30 -CONVENZIONI CON R.S.A. O COMUNITA’ ALLOGGIO</i>	<i>12</i>
SEZIONE B - SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE.....	12

<i>ART. 32 - TELESOCCORSO</i>	13
<i>ART. 33 - CASA ALBERGO</i>	13
<i>ART. 34 - CENTRO SOCIALE ANZIANI</i>	14
<i>ART. 35 - TRASPORTO PROTETTO PER ANZIANI E/O SOGGETTI FRAGILI</i> .	14
<i>ART. 36 - CONTRIBUTI PER I TRASPORTI URBANI ED EXTRAURBANI PER ANZIANI</i>	14
CAPO V - SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	15
<i>ART. 37 - ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI</i>	15
<i>ART. 38 - CENTRO DIURNO DISABILI</i>	15
<i>ART. 39 - INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO</i>	16
<i>ART. 40 - INSERIMENTO LAVORATIVO PER FASCE DEBOLI</i>	16
<i>ART. 41 - TRASPORTO URBANO</i>	16
<i>ART. 42 - TRASPORTO EXTRAURBANO PER PERSONE DISABILI A SCUOLE, CENTRI E COOPERATIVE SOCIALI A CURA DEGLI INTERESSATI</i> .	16
CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE	17
<i>ART. 43 - ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI</i>	17
<i>ART. 44 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI</i>	17
<i>ART. 45 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO</i>	17
CAPO VII – ALLEGATI	17
TABELLA 1 – DETERMINAZIONE MINIMO VITALE.....	17
TABELLA 2 - RICOVERI IN STRUTTURE.....	18
TABELLA 3 - CONTRIBUTO AL TRASPORTO PER PERSONE ANZIANE A CURA DEGLI INTERESSATI	18
TABELLA 4 - CONTRIBUTO AL TRASPORTO PER PERSONE DISABILI A CURA DEGLI INTERESSATI.....	19

CAPO I –DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Nell'intento di perseguire e rendere operativi i principi costituzionali, come richiamato dall'art. 1 della legge N. 328 del 8.11.2000 che declama:

"La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione."

il Comune, sulla base di quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso a documenti amministrativi), tenuto conto della vigente normativa di Stato, della Regione Lombardia e dello Statuto Comunale, con il presente regolamento disciplina le norme che fissano i criteri e le modalità per:

- la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- l'attribuzione di contributi e/o vantaggi economici a carattere preventivo, di sostegno ed assistenziale;
- l'erogazione di prestazioni e servizi residenziali e non, nonché la definizione dei criteri del concorso degli utenti al costo degli stessi.

Restano, altresì, salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici in materie specifiche.

ART. 2 –FINALITA'

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti la rete delle unità di offerta sociali e l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di programmazione e organizzazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali, tenuto conto delle priorità del Piano di Zona dell'ambito distrettuale di Merate, nell'intento di perseguire le seguenti finalità fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine ambientale, sociale e culturale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio, di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentono congrui diritti per gli utenti;
- tutelare i minori, favorendone la permanenza in famiglia;
- tutelare le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico;
- promuovere il benessere psicofisico, l'inserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà o diversamente abili e contrastare forme di discriminazione;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

- favorire l'integrazione degli stranieri e, in particolare, quelli in situazione di disagio;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Gli interventi predisposti intendono essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

ART. 3 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ATTIVATI DAL COMUNE

All'Assessorato Servizi alla Persona e alla Famiglia è affidata la gestione:

- DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI A TUTELA E A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA, (CAPO II)
- DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER LE PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', (CAPO III)
- DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE, (CAPO IV)
- DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, (CAPO V)

Attraverso la funzione di segretariato sociale vengono attivati interventi di consulenza, chiarificazione, sostegno, filtro ed invio ai servizi socio-sanitari territoriali.

ART. 4 - COMPITI GESTIONALI

Il responsabile del Servizio Socio-Assistenziale assume tutti gli atti gestionali in materia, nel rispetto degli indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici e utilizza le risorse umane ed economiche attribuite allo stesso servizio .

Assicura che le procedure e la modulistica siano conformi alla normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore con delega ai Servizi alla Persona e alla Famiglia.

ART. 5 - UTILIZZO DELL'I.S.E.E. PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, la verifica della condizione economica equivalente (ISEE) del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n.130 e successive modifiche. Il richiamato Decreto Legislativo (n. 109/98) introduce due principi innovativi nell'accesso alle prestazioni sociali quali il prezzo/tariffa diversificato in funzione del reddito e del patrimonio familiare e l'individuazione in sede locale delle condizioni di accesso all'interno di un quadro di riferimento nazionale.

Per i servizi comunali, individuati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale "Determinazione tariffe servizi comunali e fasce ISEE per accesso agevolato alle prestazioni ed ai servizi comunali", la validità dell'attestazione I.S.E.E. ai fini della concessione di riduzioni, decorre dalla data di presentazione della stessa al servizio socio-assistenziale, ed avrà effetto fino alla scadenza stabilita nel documento (dodici mesi dal rilascio), salvo che venga richiesta dal predetto servizio o presentata dall'utente una nuova D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) unitamente alla relativa nuova attestazione I.S.E.E., a seguito di modifiche sostanziali delle condizioni indicate dalla precedente Dichiarazione Sostitutiva Unica.

In caso di mancata e/o rinuncia presentazione della succitata dichiarazione e relativa attestazione I.S.E.E. il servizio socio-assistenziale provvederà all'applicazione della tariffa/costo massimo del servizio richiesto.

CAPO II - SERVIZI E INTERVENTI A TUTELA E A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

Sezione A - INTERVENTI A TUTELA DEI MINORI

ART. 6 – DESTINATARI

Il Comune ha l'obbligo di garantire al minore il diritto di vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine e la stessa ha il dovere di garantirgli un'adeguata assistenza fisica, psicologica, affettiva, educativa e scolastica.

Qualora la famiglia si trovi in situazione di difficoltà e non sia in grado di fare fronte alle proprie responsabilità nei confronti del minore, il Comune attiva interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare e ne sostiene gli oneri.

ART. 7 - TIPOLOGIA E MODALITA' DELL'INTERVENTO

Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

Il Comune interviene a tutela dei minori sulla base di un progetto definito dai competenti servizi sociali territoriali, sia esso consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

ART.8 - AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare, disposto a favore di minori, avviene sulla base di un progetto definito dai servizi sociali territoriali competenti; esso può essere consensuale (disposto dall'Ente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) o disposto dall'Autorità Giudiziaria minorile.

Alla famiglia affidataria è corrisposto, quale indennità di rimborso per spese di mantenimento del minore, un contributo economico, erogato mensilmente; tale contributo non è rapportato né alla situazione del nucleo d'origine né a quella della famiglia affidataria. L'entità del contributo, diversificata a seconda della sua tipologia, è fissata da apposito regolamento per la concessione del titolo sociale approvato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e disciplinata da apposito bando annuale. L'erogazione del titolo sociale è incompatibile con il ricovero in struttura residenziale per minori.

La tipologia e l'entità degli affidi è la seguente:

TIPOLOGIA AFFIDI	ENTITA' MENSILE
Affidi non a tempo pieno (part-time, vacanze, ecc...)	€ 210,00
Affidi a parenti entro il 4° grado	€ 260,00
Affidi consensuali	€ 410,00
Affidi giudiziali	€ 500,00
Affidi "professionalizzati" a tempo pieno	€ 650,00
Affidi per minori disabili	Incremento del 25% della tipologia interessata

Al contributo mensile indicato dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci potrà essere aggiunto un altro provvedimento economico a rimborso di alcune spese a carattere socio-sanitario, previa valutazione e proposta dell'Assistente Sociale competente (es. psicoterapie, cure odontoiatriche, laddove non è possibile fruire di quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale).

ART. 9 - RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

L'inserimento del minore in struttura è determinato da:

- segnalazione e proposta dai Servizi Territoriali competenti all'interno di un progetto complessivo d'intervento sul caso di cui viene data notizia al Giudice Tutelare;
- provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni - Giudice Tutelare) anche su segnalazione e proposte dei Servizi Sociali.

Nel primo caso l'intervento è effettuato con il consenso della famiglia, nel secondo è assunto dall'Autorità Giudiziaria e rientra nelle funzioni previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1.

In entrambi i casi, l'assunzione dell'onere della retta, è a carico del Comune in cui gli esercenti la podestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio ovvero dal Comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

Gli interventi relativi ai minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sono conferiti mediante contratto di servizio all'Azienda consortile ReteSalute la quale provvede nel rispetto del piano programma aziendale a garantire gli interventi specialistici necessari.

In assenza del Decreto dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si può avvalere degli interventi economici dell'Amministrazione Provinciale per i seguenti casi:

- minori illegittimi o abbandonati;
- gestanti che si trovano in situazione di disagio personale, familiare ed economico;
- minori con genitori separati con problemi educativi e relazionali;
- minori inseriti in nuclei familiari in difficoltà per la presenza di soggetti con problemi (malattia mentale, alcool dipendenza, tossicodipendenza).

L'Amministrazione Provinciale garantisce l'intervento secondo i criteri e le modalità contenute nell'apposito Regolamento per l'erogazione dei Servizi d'Assistenza a carico della Provincia ai sensi dell'art.5 della Legge 18.03.1993 n. 67.

Nei casi di emergenza e necessità di allontanamento immediato del minore dalla sua famiglia, il Comune deve provvedere mediante il Servizio di Pronto Intervento Minori presso strutture convenzionate con l'Azienda Consortile ReteSalute. L'onere economico è assunto dalla suddetta Azienda nelle modalità

stabilite dal contratto di servizio e relativi protocolli operativi successivamente è posto a carico del Comune di residenza del minore stesso.

Sezione B - **SERVIZI A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA**

ART. 10 - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

L'assistenza domiciliare minori è un servizio preventivo che ha come obiettivo primario di consentire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita, offrendo un supporto, laddove esistono elementi di rischio di compromissione a vari livelli, per favorire la crescita educativa e sociale dello stesso insieme alla sua famiglia, sostenendola in particolare momenti di difficoltà nella gestione genitoriale.

Tale intervento è attivato direttamente dall'Assistente Sociale Comunale dietro diretta rilevazione del bisogno, su segnalazione delle scuole, dei servizi specialistici e su disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile o su richiesta delle famiglie stesse.

Il servizio è stato conferito all'Azienda consortile ReteSalute, al fine di rispondere all'esigenza di garantire diffusamente nel territorio dei Comuni consociati un elevato standard qualitativo, con un controllo di gestione unitario in termini di qualità dei servizi erogati, nei confronti dei cittadini utenti, con una verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie. Retesalute, provvede nel rispetto del piano programma aziendale, del contratto di servizio e relativo protocollo operativo, a garantire gli interventi disposti con progetto dal servizio sociale comunale.

Il servizio che per la sua tipologia preventiva è a titolo gratuito.

Tale servizio potrà essere effettuato anche nell'ambito scolastico previa stesura di un progetto specifico condiviso dalla scuola.

ART. 11 – PERCORSI EDUCATIVI, FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO

Per i soggetti pre-adolescenti ed adolescenti diversamente abili o con lievi deficit e disarmonie emotivo/affettivo viene effettuata la presa in carico e la segnalazione da parte dell'Assistente Sociale ai servizi territoriali distrettuali e/o provinciali competenti. Gli stessi, dopo un periodo di osservazione del soggetto, elaborano un progetto che vede l'inserimento in uno dei seguenti percorsi:

- formativo-educativo
- formazione professionale ed orientamento;
- lavorativo-occupazionale;
- post-formativo con proposte di lavoro "guidato".

Il costo della frequenza al percorso è sostenuto dal Comune al quale compete anche l'organizzazione del servizio di trasporto.

ART. 12 - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DIVERSAMENTE ABILI

Il servizio di assistenza educativa ha il compito di offrire assistenza scolastica e supporto educativo per favorire l'integrazione scolastica e per meglio qualificare l'offerta educativa e didattica del minore diversamente abile. Esso non sostituisce l'intervento dell'insegnante di sostegno ma lo integra con specifiche competenze educative ed assistenziali per facilitare il percorso d'integrazione e di autonomia dell'alunno diversamente abile per i quali gli enti accreditati abbiano prodotto una certificazione, ai sensi della normativa vigente, con indicazione della necessità di

personale educativo di sostegno per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Il servizio si attiva su richiesta scritta da parte del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza del disabile e/o da parte dei servizi specialistici ed accompagnata dalla diagnosi funzionale e da un progetto di massima. Tale richiesta è comunicata alla famiglia la quale è chiamata a condividere l'intervento e ad formalizzare la richiesta del servizio di assistenza educativa in ambito scolastico.

Entro la fine di novembre l'Istituto scolastico invia il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) degli alunni che fruiscono dell'educatore comunale frutto del lavoro di rete tra scuola servizi socio-sanitari e famiglia. Il servizio è gratuito ed è erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.

ART. 13 -ASILO NIDO GIROTONDO

Le caratteristiche e le finalità dell'Asilo Nido Comunale "Girotondo" sono descritte nel regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale.

L'Asilo Nido si propone, altresì, come punto di incontro per bambini ed adulti attraverso la promozione di attività a sostegno della genitorialità, concorrendo alla prevenzione soprattutto in direzione delle situazioni di vita familiare problematiche.

Ai bambini diversamente abili offre adeguati supporti ed interventi mirati a favorirne lo sviluppo complessivo.

Particolari necessità economiche possono essere oggetto di valutazione e presa in carico dall'Assistente Sociale del Comune, che allo scopo di garantire la frequenza del bambino al contesto educativo propone l'abbattimento del 50% della retta mensile laddove siano accertate particolari situazioni socio-economiche.

CAPO III - SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA'

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

ART. 14 – DESTINATARI

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione sono:

- Cittadini residenti nel Comune;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione e dello Stato d'appartenenza.

ART. 15 – DETERMINAZIONE DEL "MINIMO VITALE"

Per "minimo vitale" s'intende il livello minimo di capacità economica necessaria per condurre una vita personale e sociale con un minimo di indipendenza e decoro in ordine particolarmente all'alimentazione, all'abbigliamento, igiene e sanità e vita di relazione.

Al fine di ottenere un'indicazione economica di fabbisogno la soglia di "minimo vitale", è rapportata all'importo della "pensione minima INPS da lavoro

dipendente”, come base riferita a nucleo familiare formato da un solo componente maggiorandolo per ogni ulteriore componente in funzione del corrispondente valore della scala di equivalenza.

I valori economici di riferimento dei livelli di minimo vitale indicati nella tabella 1 saranno aggiornati annualmente in base alla pensione INPS, con atto del Responsabile del Servizio.

ART. 16 – INTERVENTI INTEGRATIVI

L'intervento integrativo consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiungano il cosiddetto "minimo vitale".

Il contributo è erogato a seguito di atto del Responsabile del Servizio, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d'ufficio.

L'intervento viene erogato per la durata massima di 1 anno (eventualmente rinnovabile per altri sei mesi) ad eccezione delle persone anziane di età superiore ai 65 anni o con invalidità pari al 100% senza possibilità di collocamento lavorativo certificato per i quali non si applicano necessariamente limiti di tempo.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Le modalità di erogazione del contributo potranno caratterizzarsi secondo gli obiettivi del progetto e quindi avere cadenze diversificate a seconda delle singole esigenze.

Il rinnovo di un contributo deve prevedere una relazione di verifica degli obiettivi raggiunti e una riformulazione del piano d'intervento.

ART. 17 – INTERVENTI STRAORDINARI

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro di individui emarginati;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

L'ausilio economico, avente carattere straordinario, potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari. Fermo restando che il limite massimo di erogazione del contributo straordinario è di Euro 500,00.

ART.18 – INTERVENTI SOSTITUTIVI

Il Servizio Sociale Comunale, qualora si verificano situazioni per cui si renda opportuno sostituire gli interventi integrativi e straordinari con benefici non di natura finanziaria, valuterà le modalità di erogazione dei contributi stessi che potrà avvenire attraverso:

- pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce ecc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto, ecc. o mediante la corresponsione di titoli (voucher/buoni spesa);
- esonero totale o parziale del pagamento della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa, rette asilo nido e scuola infanzia, trasporti ecc.);
- pagamento di tasse comunali (rifiuti, acquedotto, ecc.).

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Le modalità di erogazione del contributo potranno caratterizzarsi secondo gli obiettivi del progetto e quindi avere scadenze diversificate a seconda delle singole esigenze.

Il rinnovo di un contributo deve prevedere una relazione di verifica degli obiettivi raggiunti e una riformulazione del piano d'intervento.

ART. 19 - INTERVENTI INDIFFERIBILI E/O URGENTI

Per intervento economico indifferibile e/o urgente si intende l'erogazione di un contributo a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

Tramite l'ufficio economato si procede all'erogazione di un contributo nell'entità massima pari a € 100,00 erogato a tantum con procedimento di urgenza, per fronteggiare l'immediata situazione di bisogno.

ART. 20 - CRITERI D'AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi ai contributi coloro che versano in stato di bisogno tenuto conto delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito familiare, inteso inferiore al minimo vitale, di tutti i componenti il nucleo familiare;
- di essere privi di patrimonio immobiliare ad eccezione dell'abitazione principale, purché sia identificata con le categorie catastali A3, A4, A5, A6, A11,
- inesistenza di parenti tenuti agli alimenti
- disoccupazione stabile;
- richieste non ripetute ed abituarie.

ART. 21 - SEGNALAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Le segnalazioni, che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L'Assistente Sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio dovrà spiegare il motivo; in questo caso l'Assistente Sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

ART. 22 - MOTIVI D'ESCLUSIONE

Non sono ammessi al contributo coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- reddito superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro;
- a seguito di accertamento esistenza di persone tenute agli alimenti (art.433 del codice civile modificato dall'art.163 della legge 151/75) che di fatto vi provvedano;
- disoccupazione stabile ingiustificata;
- siano in età lavorativa, iscritti al centro per l'impiego e rifiutino offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- presenza di interventi continuativi operati da altri Enti.

L'Assistente Sociale convoca gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi e nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, per informarli dei rispettivi obblighi di legge, nonché richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo, tramite gli organi competenti.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con obbligo di rivalsa sui soggetti obbligati. A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri.

ART. 23 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La richiesta di contributi deve essere presentata per iscritto dall'interessato o da un parente (art.433 Codice Civile) nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. L'istruttoria della domanda, in base alle circostanze, dovrà essere promossa dall'ufficio di Servizio Sociale. L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospende i termini di risposta. Alle domande, complete della documentazione richiesta, è data risposta entro 30 giorni. In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di ulteriori informazioni, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente. Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici nonché, se necessario, dalle informazioni ritenute utili reperite anche tramite la Vigilanza Urbana o altri Uffici. L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento; in ogni caso è possibile su motivata relazione dell'Assistente Sociale erogare contributi temporanei in situazioni di superamento del minimo vitale o negarli in presenza di minimo vitale.

ART. 24 - AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

La concessione di benefici economici in favore di persone fisiche è subordinata all'esito dell'indagine effettuata in fase d'istruttoria da parte del competente Servizio Sociale Comunale. La relazione dell'Assistente Sociale deve contenere il progetto sociale, la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni all'intervento, l'ammontare dell'importo, la tipologia, le modalità di erogazione e la durata del contributo. L'ammissione al contributo avviene, dopo comunicazione al Sindaco o all'Assessore delegato, con determina del Responsabile del Servizio nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente e nei tempi previsti dal presente regolamento.

Il diniego dovrà essere comunicato per iscritto al richiedente.

L'utente in caso di diniego o concessione inadeguata, può formulare entro dieci giorni, le sue controdeduzioni al Responsabile del Servizio. Esaminate le stesse il Responsabile darà riscontro, concordato con il Sindaco o con l'Assessore delegato entro trenta giorni.

CAPO IV - SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE ANZIANE

Sezione A - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE

ART. 25 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO

L'Amministrazione Comunale garantisce un intervento economico a favore di soggetti anziani o disabili, parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti nel Comune di Merate ospiti di strutture residenziali che non risultano in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta di ospitalità giornaliera.

L'Amministrazione Comunale concede l'intervento economico integrativo qualora la situazione economica dell'utente, del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli, esaminati in modo separato e preventivo all'inserimento in struttura residenziale, non consentano la copertura integrale della quota giornaliera a carico dell'assistito.

Tale intervento economico integrativo è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica.

ART. 26 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE RISTRETTO E DI NUCLEO FAMILIARE DEI FIGLI

Al fine di tenere adeguatamente conto della effettiva situazione economica degli utenti, nel rispetto della normativa del codice civile e ai sensi dell'art.3, comma 2 del DLGS n.109/98, DLG 130/2000 e del DPCM n.242/2000, si procede alla definizione del nucleo familiare convenzionale ristretto e dei nuclei familiari dei figli.

Il nucleo familiare convenzionale ristretto è composto dal richiedente, dal coniuge o, in sua assenza, dai genitori, nonché da tutti coloro che, anche non legati da vincoli di parentela, risultano a carico loro o dell'utente ai fini IRPEF. Il coniuge

dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare convenzionale ristretto, ad eccezione dei casi in cui sussista atto di separazione legale o divorzio.

I nuclei familiari dei figli, considerati ai fini della quantificazione dell'eventuale intervento integrativo, sono quelli di cui fanno parte i figli, gli eventuali generi e nuore ed i relativi familiari a carico ai fini IRPEF. Solo nel caso in cui l'utente non abbia avuto figli, tra i nuclei familiari convenzionali collegati rientrano quelle di cui fanno parte i fratelli le sorelle.

ART. 27 - TIPOLOGIA E MODALITA' D'INTERVENTO

La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale deve essere presentata dall'assistito, da colui che ne esercita legalmente la tutela, da un membro del nucleo familiare, sull'apposito modello modulo predisposto dal Servizio Sociale. In caso di accertata incapacità dell'assistito e in mancanza dei soggetti suddetti, la richiesta di fruizione sarà curata dall'Assistente Sociale che lo ha in carico e che contemporaneamente provvederà a richiedere alle autorità competenti la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca e viene erogato mediante la liquidazione degli importi relativi dietro presentazione di regolare fattura da parte della struttura ospitante o tramite contribuzione erogata ai tenuti agli alimenti.

ART. 28 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento la cui situazione economica sia sufficiente ad assicurare il pagamento della retta di ricovero.

Qualora il ricoverando sia proprietario di abitazione la richiesta non verrà presa in considerazione, fatto salvo che sia in comproprietà e abitata dallo stesso comproprietario.

Qualora il ricoverando sia solo e proprietario di abitazione potrà concordare con l'Amministrazione Comunale una delle sottoelencate forme di garanzia nelle modalità previste dal Codice Civile:

- contratto di rendita vitalizia, ex art. 1872 e ss. del Codice Civile, contro cessione d'immobile a favore dell'Amministrazione. La presente soluzione verrà adottata solo quando l'immobile rivesta particolare interesse, per l'Amministrazione stessa, sotto il profilo patrimoniale.
- dichiarazione privata di debito, atta a garantire il Comune del diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art. 498 C.C.. Tale dichiarazione dovrà essere redatta nelle forme di legge;
- donazione, ex art. 769 C.C;
- ipoteca volontaria, ex art.2821 e ss. C.C., mediante la quale l'Amministrazione limita il potere dispositivo sull'immobile.

Quanto previsto alle lettere a,b,c,d dovrà essere formalizzato e legalizzato; dovrà, inoltre, essere certificato da un medico e/o da un notaio il pieno possesso delle capacità di intendere e volere del sottoscrittore.

ART. 29 - CRITERI DI RIVALSA

Il ricoverando è tenuto a concorrere al costo del servizio, in rapporto alle proprie condizioni economiche e patrimoniali. A tal fine concorrono alla formazione della situazione economica e patrimoniale anche categorie di entrate diverse da

quelle considerate imponibili ai fini IRPEF, quali rendite, indennità (fra cui quelle di accompagnamento), sussidi, assegni di mantenimento ecc..

Nel caso il ricoverando contribuisca al pagamento della retta di ospitalità con l'intero suo reddito, è riservata alla disponibilità dello stesso una quota mensile pari ad Euro 42,00 per esigenze personali.

Per il calcolo relativo al reddito e patrimonio dei tenuti agli alimenti:

- si calcola la situazione economica equivalente del nucleo familiare dei parenti obbligati del richiedente la prestazione, nelle modalità definite dal Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;
- la quota non coperta dal reddito del richiedente la prestazione e per la quale si chiede l'intervento comunale, verrà suddivisa, in uguale misura, tra tutti i parenti obbligati per legge, se esistono, o resterà a totale carico dell'Amministrazione Comunale;
- i parenti obbligati concorreranno sulla quota, suddivisa in conformità al punto 2 del presente articolo, in base alla propria situazione economica nella misura percentuale definita nella **tabella n. 2** allegata al presente Regolamento;
- l'eventuale eccedenza sarà la quota integrativa a carico del Comune.

Il soggetto beneficiario e i parenti tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione.

ART. 30 -CONVENZIONI CON R.S.A. O COMUNITA' ALLOGGIO

Il Comune si avvale della collaborazione di struttura sanitarie residenziali del territorio per ricoveri temporanei e definitivi, nonché per ricoveri di sollievo estivi.

Attraverso la forma del convenzionamento con alcune R.S.A. e Comunità alloggio del territorio vengono garantite rette giornaliere opportunamente concordate e posti letto dedicati. La retta giornaliera o mensile è a carico della famiglia.

Sezione B - SERVIZI A SOSTEGNO DELLE PERSONE ANZIANE

ART. 31 - ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'anziano riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio ha lo scopo di favorire il mantenimento dell'anziano nel proprio nucleo familiare assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio.

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- promozione della socializzazione e dell'autonomia;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;

- quant'altro si convenga necessario tra gli operatori, l'Assistente Sociale, il coordinatore del servizio e le richieste dell'utente.

Il servizio è stato conferito all'Azienda consortile ReteSalute, al fine di rispondere all'esigenza di garantire diffusamente nel territorio dei Comuni consociati un elevato standard qualitativo, con un controllo di gestione unitario in termini di qualità dei servizi erogati, nei confronti dei cittadini utenti, con una verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie. Retesalute, provvede nel rispetto del piano programma aziendale, del contratto di servizio e relativo protocollo operativo, a garantire gli interventi disposti con un piano assistenziale individualizzato dal servizio sociale comunale.

L'attivazione del servizio, che può essere erogato per un massimo di tre ore al giorno, avviene dietro istanza dell'utente e tiene conto delle risorse familiari e delle condizioni economiche dell'interessato. Lo stesso potrà essere erogato anche per una sola ora settimanale per la prestazione di bagno assistito.

Le tariffe orarie del servizio sono determinati annualmente con atto della Giunta Comunale che stabilisce la percentuale di compartecipazione al costo e le relative fasce I.S.E.E.

ART. 32 - TELESOCORSO

Il servizio di Telesoccorso è rivolto in particolare ad anziani soli per assicurare un monitoraggio 24 ore su 24 attraverso una strumentazione elettronica collegata ad un'associazione del territorio che, in caso di necessità, attiva l'intervento dei familiari, del vicinato o di altre persone indicate come soccorritori.

La richiesta di fruizione del servizio deve essere presentata dall'assistito o da un membro del nucleo familiare, sull'apposito modello predisposto dal Servizio Sociale.

L'utente verrà informato sulle condizioni operative ed economiche relative alla fruizione del servizio e firmerà un atto di formale accettazione delle suddette condizioni.

L'Assistente Sociale provvederà a contattare i referenti dell'Associazione convenzionata per concordare una visita domiciliare, congiunta, necessaria per acquisire tutte le informazioni utili a costituire un archivio anagrafico e una mappa personalizzata dei riferimenti di aiuto e soccorso in caso di chiamata da parte dell'utente.

Le tariffe mensile del servizio sono determinati annualmente con atto della Giunta Comunale che stabilisce la percentuale di compartecipazione al costo e le relative fasce I.S.E.E..

ART. 33 - CASA ALBERGO

La Casa Albergo Comunale "E. Leoni" ospita 16 anziani autosufficienti.

La struttura fornisce servizi di carattere alberghiero, servizi generali, di lavanderia, di bagno assistito, di socializzazione. Presso la struttura è possibile anche effettuare dei soggiorni temporanei della durata minima di 15 giorni e massima di 60.

La Casa Albergo offre altresì un servizio di Day Hospital (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) o di possibilità di pranzo o cena presso la struttura.

Tale servizio è gestito con apposito Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale.

ART. 34 - CENTRO SOCIALE ANZIANI

Il Centro Sociale Anziani è un servizio che il Comune ha istituito per offrire alla popolazione anziana uno spazio strutturato per attività polivalenti di aggregazione culturale e sociale.

Al centro si accede direttamente senza alcuna formalità per le attività di tipo culturale ed aggregativo, mentre l'attività ricreativa è riservata ai soci dell'associazione che gestisce il Centro con cui il Comune ha stipulato apposita convenzione.

ART. 35 - TRASPORTO PROTETTO PER ANZIANI E/O SOGGETTI FRAGILI

Il servizio di trasporto protetto nasce dalla necessità di garantire ad alcuni cittadini anziani, soli o in situazione d'estrema fragilità, di poter usufruire di un supporto concreto alle proprie necessità. Tale servizio si articola nelle seguenti tipologie:

- Trasporto "a chiamata" è rivolto alle persone anziane o in situazione d'estrema fragilità che debbono recarsi all'ospedale cittadino o ad altre strutture socio-sanitarie del territorio di Merate. Tale servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.00, necessita di prenotazione, anche telefonica, da effettuarsi presso l'ufficio sociale almeno il giorno precedente all'effettuazione del servizio. In caso di ripetute richieste da parte dello stesso soggetto sarà l'Assistente Sociale a stendere un piano personalizzato che tenga conto del bisogno di natura socio-sanitaria dell'utente.
- Trasporto "a navetta" ovvero di collegamento dalle frazioni al centro cittadino e viceversa. Esso è dedicato alle persone anziane che necessitano di recarsi in centro ove è ubicata la maggior parte dei servizi d'interesse pubblico o per frequentare il Centro Sociale Anziani o altre iniziative animative-culturali-ricreative. Tale servizio si caratterizza per essere occasionale e flessibile sia riguardo ai giorni d'effettuazione sia rispetto alle modalità d'espletamento.

Spetta alla Giunta Comunale definire i criteri e le modalità d'esecuzione dei servizi sopradescritti, anche avvalendosi di convenzioni con soggetti del terzo settore, nonché monitorare l'andamento degli stessi riservandosi la facoltà di sospendere o implementare i suddetti servizi, nelle forme e modi da stabilirsi e tenuto conto della disponibilità dei mezzi e risorse umane dell'Ente.

ART. 36 - CONTRIBUTI PER I TRASPORTI URBANI ED EXTRAURBANI PER ANZIANI

Laddove non sia possibile effettuare trasporti con risorse proprie il Comune concede un contributo a parziale copertura delle spese a:

- persone anziane che necessitano di raggiungere Ospedali e strutture sanitarie extraterritoriali;
- persone anziane che necessitano di mezzi attrezzati per trasporto carrozzine che necessitano di raggiungere Ospedali e strutture sanitarie territoriali.

Il contributo viene erogato previa regolare domanda e istruttoria dell'Assistente Sociale.

Le persone interessate si rivolgeranno alle Associazioni territoriali o a ditte specializzate che effettuano i servizi di trasporto e richiederanno una rendicontazione delle spese sostenute e dei chilometri effettuati.

Il contributo verrà erogato ogni quadrimestre, indicativamente nei mesi di aprile, agosto e dicembre, sulla base dei chilometri effettuati e delle spese

sostenute tenuto conto della situazione economica equivalente nella misura percentuale definita nella tabella n. 3 allegata al presente Regolamento.

Il contributo annuo non potrà superare l'entità di € 500,00.

CAPO V - SERVIZI E INTERVENTI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

ART. 37 - ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio.

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione dei pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.);
- promozione della socializzazione e dell'autonomia;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- quant'altro si convenga necessario tra gli operatori, l'Assistente Sociale, il coordinatore del servizio e le richieste dell'utente.

Il servizio è stato conferito all'Azienda consortile ReteSalute, al fine di rispondere all'esigenza di garantire diffusamente nel territorio dei Comuni consociati un elevato standard qualitativo, con un controllo di gestione unitario in termini di qualità dei servizi erogati, nei confronti dei cittadini utenti, con una verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie. Retesalute, provvede nel rispetto del piano programma aziendale, del contratto di servizio e relativo protocollo operativo, a garantire gli interventi disposti con un piano assistenziale individualizzato dal servizio sociale comunale.

L'attivazione del servizio, che può essere erogato per un massimo di tre ore al giorno, avviene dietro istanza dell'utente e tiene conto delle risorse familiari e delle condizioni economiche dell'interessato. Lo stesso potrà essere erogato anche per una sola ora settimanale per la prestazione di bagno assistito.

Le tariffe orarie del servizio sono determinati annualmente con atto della Giunta Comunale che stabilisce la percentuale di compartecipazione al costo e le relative fasce I.S.E.E.

ART. 38 - CENTRO DIURNO DISABILI

Il centro diurno disabili è un servizio semiresidenziale per persone con gravi disabilità dipendenti da qualsiasi causa. Il centro, autorizzato ad accogliere 15 soggetti in condizione di handicap grave, offre servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone disabili che lo frequentano.

Il centro accoglie persone con disabilità psico-fisiche rilevanti, di età superiore ai 18 anni e sino a 65 anni.

Per accedere al C.D.D. le famiglie devono inoltrare la domanda d'inserimento al servizio sociale comunale, la stessa verrà inoltrata con la relazione agli enti competenti che valuteranno la possibile ammissione in base ai criteri previsti dalla normativa.

L'apertura del servizio è garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. E' prevista una quota mensile di partecipazione alla spesa a carico degli utenti determinata dall'Assemblea distrettuale dei sindaci. Alla stessa si aggiunge il costo del pasto giornaliero.

ART. 39 - INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale di persona disabile attraverso l'attivazione del Servizio di Collocamento Disabili della Provincia di Lecco. L'Assistente Sociale provvede alla trasmissione della documentazione al servizio succitato che valuterà la possibile ammissione in base ai criteri previsti dalla normativa.

ART. 40 - INSERIMENTO LAVORATIVO PER FASCE DEBOLI

L'inserimento lavorativo del Servizio di Collocamento Disabili della Provincia di Lecco offre, attraverso la predisposizione di progetti di intervento socio-lavorativo, concrete opportunità occupazionali a persone in condizione di disagio sociale, al fine di ampliare e di migliorare la risposta ai bisogni occupazionali di una fascia della comunità in difficoltà che si sta sempre più ampliando.

Generalmente i destinatari sono i soggetti legati all'alcooldipendenza, alle tossicodipendenze e alle persone soggette a restrizioni giudiziarie. L'Assistente Sociale provvede alla trasmissione della documentazione al Servizio di Collocamento Disabili della Provincia di Lecco che valuterà la possibile ammissione in base ai criteri previsti dalla normativa.

ART. 41 - TRASPORTO URBANO

Questo servizio viene di norma effettuato con mezzo di proprietà comunale adibito al trasporto disabili, compatibilmente alla disponibilità del mezzo stesso, e previo progetto concordato con il servizio sociale.

Effettua il trasporto presso i servizi socio-sanitari, strutture (anche sedi lavorative), cooperative, scuole della città. Il servizio è gratuito.

ART. 42 - TRASPORTO EXTRAURBANO PER PERSONE DISABILI A SCUOLE, CENTRI E COOPERATIVE SOCIALI A CURA DEGLI INTERESSATI.

Il Comune organizza servizi di trasporto extraurbano, avvalendosi di un mezzo di proprietà e di convenzioni con alcune associazioni del terzo settore.

Il servizio è gratuito laddove gli utenti frequentino scuole, centri, strutture specialistiche al fine di garantire il diritto all'istruzione e formazione sino al raggiungimento della maggiore età.¹

Gli utenti disabili che si recano presso centri diurni, cooperative,... situati fuori dal territorio comunale partecipano alla spesa determinata annualmente con atto della Giunta Comunale che stabilisce la percentuale di compartecipazione al costo chilometrico e le relative fasce I.S.E.E..

Si rimanda alla tabella n. 4 allegata la definizione della quota di rimborso spettante al richiedente.

¹ Art. 2 Legge n. 53/2003

Il Comune concede altresì un contributo a parziale copertura delle spese di trasporto sostenute dai familiari delle persone disabili per il raggiungimento di scuole, centri riabilitativi, e cooperative sociali laddove non sia possibile effettuarlo con mezzi comunali o normali mezzi di trasporto. Tale contributo, la cui entità non potrà superare un massimo mensile pari ad € 300,00, viene erogato posticipatamente all'utente che ha fatto regolare domanda al Comune previa istruttoria dell'Assistente Sociale senza considerare la condizione economica equivalente.

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 43 - ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI

Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino temporaneamente nel Comune di Merate, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dall'Assistente Sociale previa informazione al Responsabile del Servizio ed in accordo con l'Assessore competente sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

ART. 44 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

ART. 45 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 Agosto 1991, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

CAPO VII – ALLEGATI

TABELLA 1 – DETERMINAZIONE MINIMO VITALE

N. COMPONENTI	SCALA PARAMETRALE	MINIMO VITALE ANNUO (Base trattamento minimo pensione INPS)
1	1	5.760,56
2	1,57	9.044,08
3	2,04	11.751,54
4	2,46	14.170,98
5	2,85	16.417,60
6	3,2	18.433,79
7	3,55	20.449,99

TABELLA 2 - RICOVERI IN STRUTTURE

1^ FASCIA esente	2^ FASCIA 3%		3^ FASCIA 5%		4^ FASCIA 7%		5^ FASCIA 10%	
fino a	da	a	da	a	da	a	da	a
5.000	5.001	7.000	7.001	9.000	9.001	11.000	11.001	13.000

6^ FASCIA 15%		7^ FASCIA 25%		8^ FASCIA 40%		9^ FASCIA 65%		10^ FASCIA 100%
da	a	da	a	da	a	da	a	oltre
13.001	15.000	15.001	18.000	18.001	21.000	21.001	25.000	25.001

TABELLA 3 - CONTRIBUTO AL TRASPORTO PER PERSONE ANZIANE A CURA DEGLI INTERESSATI

	1^ FASCIA rimborso totale		2^ FASCIA 75%		3^ FASCIA 50%		4^ FASCIA 25%		5^ FASCIA nessun rimborso
	da	a	da	a	da	a	da	a	oltre
Valore ISEE	0	5.000	5.001	7.000	7.001	10.000	10.001	15.000	15.001

TABELLA 4 - CONTRIBUTO AL TRASPORTO PER PERSONE DISABILI A CURA DEGLI INTERESSATI

	1^ FASCIA rimborso totale		2^ FASCIA 75%		3^ FASCIA 50%		4^ FASCIA 25%		5^ FASCIA nessun rimborso
	da	a	da	a	da	a	da	a	oltre
Valore ISEE	0	5.000	5.001	7.000	7.001	10.000	10.001	15.000	15.001